



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 406

Esercizio della pesca

Le navi da diporto possono esercitare liberamente la pesca. Tuttavia il ministro per la marina mercantile ha facoltà di vietare l'uso di determinati attrezzi.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-406-esercizio-della-pesca/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it